



“LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA NORMATIVA E IL TAVOLO TECNICO DEL MINISTERO DEL LAVORO”

PIERO PATANE' - ANMA

29 gennaio 2024

9:00-17:00

Milano - Aula Magna Clinica del Lavoro



Com'è nato questo percorso

- INIZIATIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO
 - TRE TAVOLI TECNICI
 - ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE *Tavolo tecnico volto a esaminare proposte di riforma e a incentivare azioni di promozione in materia di sicurezza sul lavoro.*
 - FORMAZIONE e SCIENTIFICO PROFESSIONALI
 - ORGANISMI RAPPRESENTATIVI E TECNICI

Maggio 2023



MANDATO


- Proporre delle modifiche del Decreto Legislativo 81 senza stravolgere l'impianto della Legge ma cercando di cambiare alcuni punti. Scegliendo quelli di più facile attuazione.

Il contesto

- Da sottolineare:
 - Al 1° Maggio 2023 pubblicato il Decreto Legge con norme sul lavoro. Alcuni punti riguardano i medici competenti. Tre notevoli cambiamenti:
 - La valutazione di rischio sui rischi non tabellati ed il coinvolgimento del Medico Competente nella valutazione stessa e la sorveglianza sanitaria
 - La cartella sanitaria del lavoratore del precedente lavoro che il MC deve richiedere
 - La sostituzione del Medico Competente per gravi motivi

Metodo di Lavoro -

- Semplice: Rispondere al Principio di Realtà
 - Si parte con tre Società Scientifiche (ANMA- SIML –AIPMEL) per diventare poi cinque (CIIP- COSIPS)
 - prime proposte di getto
 - Scrematura secondo un primo criterio di fattibilità
 - Privilegiare le proposte in cui c'era unanimità
 - Attraverso ulteriore valutazione sono state espunte quelle controproducenti e quelle complesse rimandandole ad un ulteriore approfondimento e sviluppo
 - Consapevolezza e concordanza con gli interlocutori Istituzionali che non sempre il cambio della norma è lo strumento giusto: circolari, interPELLI, linee guida, buone pratiche.



Le proposte delle Società Scientifiche

Dettato legislativo attuale	Proposta di modifica	Razionale	Articolo con modifiche (in rosso)
<p>Art. 1. Finalità</p> <p>Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, (...) attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.</p>	<p>Alla fine dell'articolo 1 dopo 'lavoratori migranti' viene aggiunta la seguente frase: “e delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità”</p>	<p>La modifica proposta intende prendere in considerazione, nel campo delle finalità, oltre alle differenze di genere, di età e di provenienza etnica dei lavoratori anche l'eventuale presenza di disabilità dei lavoratori impiegati in azienda.</p>	<p>Art. 1. Finalità</p> <p>Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, (...) attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati e delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità.</p>

Le proposte delle Società Scientifiche

Articolo 12 - Interpello

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, ...

Aggiungere dopo le parole 'collegi professionali,' "le Società Scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute nella disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro"

Riconoscere le società scientifiche accreditate del settore quali come interlocutori affidabili per il Ministero del Lavoro per la richiesta di chiarimenti necessari alla Commissione interPELLI

Articolo 12 - Interpello

Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, (...), **le società scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute nella disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro.**

Le proposte delle Società Scientifiche: la nomina del MC

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 2838;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Al comma 1 dell'articolo 17 viene aggiunta la seguente lettera:

“c) la nomina del medico competente.”

[conseguentemente va eliminata la lettera a) del successivo articolo 18]

La proposta aggiunge agli obblighi indelegabili del datore di lavoro anche la nomina del medico competente per i compiti previsti dalla legge in quanto la possibilità di delegare a un dirigente delegato (spesso lo stesso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) tale nomina del Medico Competente ha spesso condotto alla marginalizzazione del ruolo del professionista, con maggiore evidenza quando lo stesso svolge la sua attività in qualità di collaboratore di società di servizi per le imprese.

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

(...)

c) la nomina del medico competente.

Le proposte delle Società Scientifiche: scadenza delle visite.

Articolo 18, comma 1:

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

Modificare la lettera g) come segue: “inviare i lavoratori alla visita medica secondo il programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”

Necessario un inquadramento di fattibilità e di ragionevolezza, evitando di interpretare il giudizio di idoneità come una abilitazione e riportandolo a un follow-up.

Si richiede circolare esplicativa da parte del Ministero per chiarire il significato della “scadenza” dal punto di vista sanitario

Articolo 18, comma 1:

g) inviare i lavoratori alla visita medica secondo il programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

Le proposte delle Società Scientifiche: partecipazione alla Valutazione di Rischio

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

Eliminare alla fine del comma 1 dell'art. 29 l'inciso: “, nei casi di cui all'articolo 41”

Il Medico competente deve partecipare alle attività di valutazione del rischio sempre e sin dall'inizio della medesima valutazione.

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente **nei casi di cui all'articolo 41.**

Le proposte delle Società Scientifiche: sorveglianza sanitaria e valutazione rischi

<p>Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria</p> <p>1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:</p> <p>a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;</p> <p>b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.</p>	<p>Al comma 1 dell'articolo 41 viene aggiunta la seguente lettera a-bis):</p> <p>“a-bis) nei casi in cui ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi;”</p>	<p>La proposta intende inserire una nuova lettera allo scopo di stabilire che la sorveglianza sanitaria può essere eseguita anche per i cosiddetti rischi “non normati”, concordemente individuati dal datore di lavoro con la consulenza del RSPP e dal medico competente a valle del processo di valutazione dei rischi.</p>	<p>Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria</p> <p>(...)</p> <p>a-bis) nei casi in cui ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi;</p> <p>b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.</p>
---	---	--	--

Le proposte delle Società Scientifiche: il medico coordinatore

<p>Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente (...)</p> <p>6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresa nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.</p>	<p>Al comma 6 dell'art. 39, dopo le parole "con funzioni di coordinamento" aggiungere la frase: "Il medico competente coordinatore, oltre a svolgere direttamente l'incarico per la propria unità produttiva, assicura il coordinamento dei medici competenti coordinati che svolgono la loro attività nel rispetto di quanto indicato agli artt. 25, 39, 40, 41 del presente decreto, mantenendo la loro autonomia professionale"</p>	<p>La modifica proposta si rende necessaria per chiarire la figura e il ruolo del medico competente coordinatore, anche alla luce del recente Interpello 1/2022</p>	<p>Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente</p> <p>...</p> <p>6. (...). Il medico competente coordinatore, oltre a svolgere direttamente l'incarico per la propria unità produttiva, assicura il coordinamento dei medici competenti coordinati che svolgono la loro attività nel rispetto di quanto indicato agli artt. 25, 39, 40, 41 del presente decreto, mantenendo la loro autonomia professionale.</p>
--	--	---	---

Le proposte delle Società Scientifiche: accomodamento ragionevole e promozione salute

<p>Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente ...</p>	<p>All'articolo 39 aggiungere il seguente comma 1-bis: "1-bis Il medico competente collabora con il datore di lavoro e i dirigenti per la realizzazione di quanto indicato all'art. 18, co1, lettera c) nonché alla realizzazione dei programmi di promozione della salute."</p>	<p>Per dare piena attuazione a quanto indicato nelle note relative all'accomodamento ragionevole e alla promozione della salute.</p>	<p>Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente ... 1-bis Il medico competente collabora con il datore di lavoro e i dirigenti per la realizzazione di quanto indicato all'art. 18, co1, lettera c) nonché alla realizzazione dei programmi di promozione della salute.</p>
---	--	--	---

Le proposte delle Società Scientifiche: scadenze lavoratori stagionali e contratti flessibili

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

...

All'articolo 41 viene aggiunto il seguente comma 2-ter:

“2-ter. Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo o flessibile, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso diverse imprese, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità.”

La proposta intende semplificare i casi di lavoratori temporanei, stagionali e simili prevedendo che, ferma restando la mansione specifica di tali addetti, la validità del giudizio di idoneità rilasciato in sede di visita preventiva o periodica (o altro) sia effettiva fino alla data della scadenza prevista dal protocollo sanitario adottato, anche nel caso in cui il lavoratore presti la sua attività presso aziende diverse dello stesso settore. Ciò eviterebbe di ripetere a intervalli brevi (talora pochi mesi) visite mediche da parte dello stesso medico competente (o di diversi medici competenti) per lo stesso lavoratore che svolge la stessa mansione specifica presso lo stesso settore produttivo, con identico profilo di rischio e indipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui viene resa la prestazione lavorativa.

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

2-ter. Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo o flessibile, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso diverse imprese, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità.

Le proposte delle Società Scientifiche: scadenze lavoratori stagionali e contratti flessibili

- **Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria**
- **2-ter. Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo o flessibile, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso diverse imprese, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità.**

Le proposte delle Società Scientifiche: rischi psicosociali e salute mentale

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

...

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Alla fine del comma 4 dell'articolo 41 viene aggiunta la seguente frase: “, ivi comprese le valutazioni in merito agli effetti di tutti i rischi psicosociali.”

Il deterioramento della salute mentale è sempre più un'emergenza sociale in Italia. Tale condizione si riflette anche negli ambienti di lavoro che spesso si trovano a gestire soggetti affetti da qualche disagio mentale. Le segnalazioni sempre più frequenti dei medici competenti relative alle visite di sorveglianza sanitaria certificano l'emergenza di questo disagio. In molti casi i lavoratori lamentano effetti riconducibili allo Stress Lavoro Correlato, amplificati dalle fragilità individuali e sempre più spesso queste fragilità hanno riflessi sul giudizio di idoneità.

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

...

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, **ivi comprese le valutazioni in merito agli effetti di tutti i rischi psicosociali.**

Le proposte delle Società Scientifiche: addetti al primo soccorso

<p>Articolo 43 - Disposizioni generali</p> <p>1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: (...)</p> <p>b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);</p>	<p>Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 43, dopo le parole 'comma 1, lettera),' sono aggiunte le seguenti:</p> <p>“verificandone lo stato di salute e l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dell'incarico per il tramite del medico competente;”</p>	<p>Con questa integrazione si intende sanare quella 'prassi' richiesta dal datore di lavoro all'atto della nomina degli addetti all'emergenza e al primo soccorso in azienda, ai fini di essere certo delle condizioni di salute e della idoneità psico-fisica di ciascuno per svolgere tale funzione.</p>	<p>Articolo 43 - Disposizioni generali</p> <p>1 (...)</p> <p>b)designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), verificandone lo stato di salute e l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dell'incarico per il tramite del medico competente;</p>
--	---	--	--

Le proposte delle Società Scientifiche: registro cancerogeni

Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

Le ultime due frasi del comma 1 dell'articolo 243 sono eliminate e sostituite dalle seguenti: "Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del responsabile del servizio di prevenzione. Il medico competente e i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro."

Si vuole così eliminare una incongruenza che assegna un adempimento obbligatorio che il Medico competente riesce ad assolvere con grande difficoltà, in considerazione delle rapide variazioni che si realizzano a livello aziendale, specie nelle PMI

Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro (...). **Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del responsabile del servizio di prevenzione. Il medico competente e i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.**

Lo stato dell'arte

- Sono state raccolte tutte le proposte provenienti dai Tavoli Tecnici.
- Il nostro lavoro è stato particolarmente apprezzato per la sintesi, il pragmatismo, lo spessore
- E' stata redatta una relazione di accompagnamento e ad oggi queste proposte sono sulla scrivania del Ministro
- Il paventato aggancio del DDL Lavoro alla Finanziaria non c'è stato e sarà possibile si spera mettere in una unica discussione le proposte emerse, anche quelle del DDL in alcune parti apprezzabili.

Ulteriori punti di Lavoro tra le Società Scientifiche

- Revisione Allegato 3B: siamo in attesa di riattivazione del Tavolo Tecnico del Ministero Salute
- Ripresa della procedura di valutazione del ricorso avverso del MC. Percorso interrotto nelle fasi finali che chiede solo di essere portato a conclusione
- Normativa alcol e droghe: una revisione cui chiediamo di essere coinvolti in quanto attori di esperienza pluriennale
- L'accesso alle informazioni sanitarie del lavoratore (FSE – vaccinazioni)
- Il giudizio ad esposizione a cancerogeni

Conclusioni

- **Strutturazione di un confronto con le istituzioni: è il primo e più importante dato. Positivo.**
- **La necessità di coordinarsi e di trovare un punto di mediazione su alcuni temi è l'altro dato positivo**
 - **Senza perdere la propria identità**
 - **Facendo emergere la ragionevolezza dell'esperienza comune**
- **Rimanere fermi sulla necessità di questo confronto e collaborazione senza inseguire facili ma sterili consensi**